

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GARIBALDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GENNAIO 1987

Immissione nel ruolo statistico-attuariale del personale assunto  
nel 1975 dall'INPS per valutazioni socio-economiche

ONOREVOLI SENATORI. — L'Istituto nazionale della previdenza sociale, dovendo predisporre i mezzi necessari per realizzare i programmi di rilevazione ed elaborazione dei dati in ordine alla situazione socio-economica delle varie province ai fini delle decisioni sulla sussistenza o meno, negli assicurati richiedenti, di condizioni di invalidità pensionabile, così come previsto dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1970, n. 639, con provvedimento consiliare n. 181 del 24 novembre 1972, modificato con deliberazione n. 70 del 4 maggio 1973, deliberò l'assunzione, in posizione non di ruolo, di venti esperti in materia di valutazioni socio-economiche stante l'urgenza di immettere in servizio tale personale; contemporaneamente aumentava di pari entità la dotazione organica delle qualifiche iniziali del ruolo statistico-attuariale.

Espletate le procedure di selezione, sulla base dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni, le assunzioni presso unità periferiche regionali dell'Istituto furono disposte con deliberazione del comitato esecutivo

dell'INPS del 4 novembre 1974 e il personale prescelto iniziò a prestare servizio nel primo quadrimestre del 1975 con il trattamento economico previsto per la qualifica iniziale del ruolo statistico-attuariale.

A distanza di oltre un decennio dalla data dell'assunzione e ad intervenuta obliterazione dei criteri — quelli economico-sociali — che originariamente condizionavano la formulazione del giudizio di invalidità, al personale in parola, di cui dieci unità sono tuttora in servizio, non è stato ancora riconosciuto il diritto di essere sistemato in ruolo pur essendo stabilmente inserito nella struttura funzionale dell'ente ove svolge attività professionale con assunzione di personale responsabilità.

Il presente disegno di legge vuole rispondere alla duplice esigenza di consentire all'ente di continuare ad avvalersi delle competenze professionali acquisite da tale personale e di dare ad esso una sistemazione in ruolo che definisca una situazione di disuguaglianza che, stante l'attuale normativa, non è possibile rimuovere se non con legge.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

## Art. 1.

1. Il personale assunto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, con rapporto di pubblico impiego in ~~posizione non di~~ ruolo, in forza della deliberazione del consiglio di amministrazione dell'ente n. 181 del 24 novembre 1972, ~~modificata con deli-~~berazione n. 70 del 4 maggio 1973, e tuttora in servizio, è immesso nel ruolo cui è equiparato economicamente.